



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2025

Norme per l'affrancazione dei canoni livellari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si collega alla necessità di regolamentare la procedura di affrancazione dei canoni livellari, a seguito dell'emersione di rinnovate richieste di pagamento di canone da parte di soggetti concedenti.

Oggi la realtà economica e sociale è completamente diversa rispetto a quella in cui i «livelli» nacquero. Occorre, attraverso un intervento normativo statale, dare la possibilità di affrancarsi agli attuali livellari, soggetti spesso ignari dell'esistenza stessa del canone.

L'intervento normativo, e il suo rimando a fonti relative all'affrancamento nei casi di enfiteusi e prestazioni fondiari, trova una *ratio* ben precisa: il livello è stato nel tempo sovrapposto all'enfiteusi, confondendosi con essa, fino al punto di scomparire dalla codificazione civile fin dal 1865. Il codice civile del 1942 menziona la sola enfiteusi, mentre la Corte di cassazione ha più volte evidenziato l'identificazione e la sovrapposizione fra le due fattispecie (Cass. n. 1682 del 22 giugno 1963; Cass. n. 64 dell'8 gennaio 1997).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente relazione tecnica è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Affrancazione dei canoni livellari)

1. Ai livelli si applicano le disposizioni e le procedure concernenti l'affrancazione previste per l'enfiteusi dall'articolo 971 del codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.